

Attualità

## Decreto dirigenziale della Regione Liguria per l'utilizzo di materiali diversi da quelli dell'art.30 D.P.R. 285/90

di Massimo Cavallotti (\*)

Il decreto dirigenziale emanato dalla Regione Liguria (vds Allegato 1), se pur emesso per finalità igienico-statistiche, inerisce la materia del trasporto salma in funzione dell'art. 31 del D.P.R. 285 del 1990.

L'art. 31 prevede l'autorizzazione per l'utilizzo di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, nella fattispecie contro cassa interna di zinco, la norma corrisponde all'art. 29 del D.P.R. 803/1975 (vecchio regolamento). L'autorizzazione doveva essere rilasciata dal Ministero della Sanità sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità prima del trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e Enti Locali <sup>(1)</sup>.

Attuato il trasferimento alle Regioni ed in costanza di validità del precedente provvedimento la Regione Liguria interviene in merito con il decreto dirigenziale numero 2006 datato 21/09/2001 a firma del dirigente del dipartimento sanità servizio igiene pubblica e veterinaria.

Il materiale utilizzato in sostituzione della cassa di zinco interna si identifica con la sigla mater-BI – ZIOIU detto manufatto Barriera, che di fatto è soggetto e oggetto del citato decreto regionale.

La ditta Coccato & Mezzetti veniva autorizzata <sup>(2)</sup> all'utilizzo del manufatto barriera il 1 febbraio 1997 dal Ministro della Sanità nell'ambito del territorio nazionale e per un periodo di cinque anni, ossia sino al 31/01/2002. Il dirigente del Ministero della sanità, Dott. Sarti, nel trasmettere il decreto (04/02/1997) alla citata ditta richiamava l'attenzione circa le informazioni sulla mineralizzazione del manufatto da fornire al Ministero entro due anni

dalla data del decreto. Informazioni parimenti richiamate nel provvedimento regionale laddove si asserisce “ che i Sindaci dei comuni della Regione Liguria sono tenuti a segnalare all'amministrazione Regionale e all'A.S.S.L. territorialmente competente, successivamente alle esumazioni, eventuali singolarità evidenziate a seguito dell'impegno di materiali diversi” <sup>(3)</sup>. Disposizione rafforzata dall'obbligo per i Comuni liguri di partenza e seppellimento di annotare l'utilizzo del manufatto nei registri cimiteriali previa segnalazione dei titolari dei servizi di onoranze funebri.

Il provvedimento abroga alcune disposizioni sull'utilizzo del manufatto emanato dal Ministero della Sanità, in sede di rilascio di prima autorizzazione, senza poter invocare la gerarchia delle fonti del diritto a causa del citato trasferimento di competenze previsto dall'art. 4, comma 3, legge 59/1997.

Non è più possibile utilizzarlo per i trasporti nella regione superiori a 100 chilometri dal luogo del decesso per le salme destinate alla inumazione o cremazione, e viceversa è utilizzabile per i trasporti inferiori ai 100 chilometri, laddove il 13 comma dell'art. 30 del D.P.R. 285 prevede il solo utilizzo della cassa di legno <sup>(4)</sup>. Il decreto regionale espressamente richiama l'art. 30 senza citare alcun comma e definisce la modalità di sostituzione del materiale e la massima distanza chilometrica di utilizzo entro i confini regionali senza citare espressamente le limitazioni previste dal 13° comma dell'art. 30.

Interpretando la normativa di “devolution” delle competenze non si giunge, a mio modesto avviso, a diversa soluzione. Il D.P.C.M. 26/5/2000 all'art. 1 delimita l'ambito operativo alla allegata tabella A) che al punto C) recita testualmente: “autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285”. Così come il D.Lgs.

<sup>(1)</sup> Legge 15/3/1997 numero 59 (c.d. Bassanini), decreto legislativo 112/1998, legge 340/2000 art. 13 e D.P.C.M. 26/05/00 che attribuisce le risorse e le competenze in materia di sanità veterinaria e salute umana.

<sup>(2)</sup> L'utilizzo veniva limitato:

- nei feretri per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettiva diffusa quando vi è trasporto superiore a 100 chilometri dal luogo del decesso;
- nei feretri per salme decedute anche per malattia infettiva diffusa destinate alla cremazione purché il manufatto sia applicato senza chiodi o viti e si avvolga sul fondo, sulle pareti e sul coperchio della cassa;
- facoltativamente per i trasporti entro i 100 chilometri.

<sup>(3)</sup> I primi riscontri obiettivi di mineralizzazione si avranno verso il 2007 a scadenza del ciclo di inumazione.

<sup>(4)</sup> E qui per la gerarchia delle fonti del diritto l'applicazione del manufatto è facoltativa se non richiesta dal medico necroscopo per motivi igienici.

112/98 all'art. 113, primo comma, comprende nella delega la prevenzione della salute della popolazione attraverso le funzioni di igiene pubblica, salvo le funzioni espressamente mantenute dallo Stato (art. 114). In materia di igiene mortuaria le funzioni conservate dallo Stato si concludono nell'adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienica sanitaria e non certo nella riserva di competenza del rilascio dell'autorizzazione di uso di materiali diversi ex art. 30 quando il trasporto disti oltre cento chilometri dal luogo del decesso e la salma convenga seppellita in altra Regione.

Inoltre, per i trasporti oltre i cento chilometri in regione vietando il manufatto barriera, il Comune di inumazione dovrà procedere ad un taglio trasversale sul coperchio di zinco prima del seppellimento, procedura non igienica per gli operatori.

Per quanto menzionato ritengo opportuno che la Regione integri o emani altro Decreto dirigenziale che regolamenti l'utilizzo del manufatto barriera, ergo l'utilizzo di materiali diversi ex art. 30 D.P.R. 285, anche per il trasporto che disti oltre cento chilometri dal luogo del decesso con seppellimento nei confini regionali monitorando le singolarità verificatesi in funzione anche delle caratteristiche geologiche del terreno.

Rimane in vigore, non essendo normato a livello regionale, sino a scadenza del provvedimento l'utilizzo del manufatto per salme destinate all'inumazione decedute per malattia non infettiva diffusa, o cremazione, con decesso anche dovuto a malattia infettiva diffusa, quando il trasporto disti anche oltre 100 chilometri dal luogo del decesso e la salma venga seppellita in altra Regione.

La validità del provvedimento è a tempo indeterminato, salvo il potere di revoca a seguito del sopraggiungere di normative di indirizzo diverse in materia ovvero a segnalazioni su singolarità verificatesi a seguito dell'uso del manufatto.

Il Comune, all'esumazione ordinaria, deve segnalare all'ASL locale e alla Regione Dipartimento Sanità Servizio Igiene pubblica e veterinaria di eventuali singolarità evidenziate a seguito dell'impiego dei materiali diversi. Nel caso di esumazione straordinaria si dovrà trasmettere la segnalazione solo alla Regione essendo già presente il medico della locale ASSL.

### **La segnalazione degli impresari funebri**

È un atto dovuto ma non sanzionato. Dovuto da chi confeziona il feretro esercitando un'attività profes-

sionalmente <sup>(5)</sup> e sanzionato solo come violazione sull'errato o difforme uso di materiale a norma del D.P.R. 285 che sviscererò di seguito.

Segnalazione che, per le salme provenienti da altra Regione, potrebbe essere anche verbale dinnanzi al custode del cimitero oppure compilando un modulo prestampato (vds. Allegato 2) ivi prodotto per evitare di aggravare il procedimento autorizzativo di seppellimento, di competenza del Comune di decesso, in violazione della legge 241 del 1990. Considerando anche che la regione, o le A.S.S.L. dovrebbero rendere obbligatorio la segnalazione del diverso materiale utilizzato nel verbale di sigillatura feretro che costituirebbe già idonea segnalazione per il Comune di seppellimento essendo il documento trasmesso allo stesso con l'autorizzazione al trasporto e seppellimento a mani dell'incaricato del trasporto. Diversamente per i trasporti con partenza dalla Regione per altra Regione non vi è obbligo di procedere a segnalazioni e registrazioni se non sul verbale di sigillatura feretro se richiesto.

Per i trasporti da Comune a Comune in regione il Comune di partenza dovrebbe predisporre un formulario come da Allegato 3 con richiesta di autorizzazione al trasporto da parte dell'incaricato e segnalarlo nel decreto di trasporto onde evitare aggravii di procedure amministrative nel Comune di seppellimento.

Poiché il trasporto funebre è un pubblico servizio e chi lo esercita è un incaricato di un pubblico servizio è opportuno evidenziare alcuni principi e come alcuni impresari funebri aggirano alcune normative con la complicità del comune.

### **Il trasporto funebre**

Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti e onoranze funebri devono dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni:

- 1) all'esercizio di attività commerciale (D.Lgs. 114/98 c.d. decreto Bersani);
- 2) licenza per l'attività di Agenzia di affari di cui all'art.115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773.

Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'articolo 8 della L. 15 gennaio 1992, n.21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

<sup>(5)</sup> Nella definizione di imprenditore data dal C.C. è insito il riconoscimento della normativa del settore in cui si opera.

L'espletamento della documentazione prevista dal D.P.R. 285/1990 è esclusivo compito del preposto alla licenza di P.S. o del titolare e non di altri soggetti che illegittimamente si presentano presso gli uffici comunali, ciò anche in violazione della Legge 675/1996 (privacy) se non previsto del documento aziendale di incarico al trattamento.

L'impresa che richiede l'autorizzazione al trasporto per conto di altro collega (c.d. appoggio documentativi o di agenzia) deve comunicarlo all'Ufficiale di Stato civile al fine di evitare che l'autorizzazione al trasporto venga rilasciata al soggetto che di fatto non effettua il trasporto in violazione dell'art. 23 del regolamento nazionale di polizia mortuaria (6). L'art. 23 con il termine "incaricato del trasporto" presuppone il rilascio dell'autorizzazione a colui che di fatto lo esegue e non alla persona del deceduto, ossia è connesso all'impresa e non al nominativo del defunto. La chiarezza della norma è tale che nel caso in cui venga rilasciata all'impresa di appoggio documentativo è come se non fosse stata rilasciata e sanzionabile come trasporto senza autorizzazione.

La competenza ad accertarle è della polizia municipale se chiamata, in veste di polizia giudiziaria, o del personale dell'azienda sanitaria locale incaricato della vigilanza. Se l'infrazione è individuata nel cimitero di arrivo è compito del custode chiamare l'organo accertatore. Le sanzioni sono:

- trasporto di salma da comune ad altro comune o introduzione dall'estero senza autorizzazione: da euro 20.6 (£ 40.000) a euro 51.65 (lire 100.000) (art.339 T.U. leggi sanitarie- T.U.L.S.);
- trasporto di salma all'interno del comune o in partenza per l'estero senza autorizzazione: euro 3.098,76 (£ 6.000.000) per ogni violazione.

Le somme relative alla sanzione sono incassate dal comune.

Il summenzionato decreto regionale obbligando alla segnalazione pone in capo al custode del cimitero, in caso di esumazione ordinaria, di contestare all'impresa funebre il confezionamento errato o difforme dei materiali per bara. Ossia l'utilizzo di materiali non biodegradabili nell'inumazione applicando una sanzione di euro 3.098,76 (£ 6.000.000). Violazione dell'art. 30 e 75 del D.P.R. 285 del 1990.

### **Aspetti legali dell'utilizzo di prodotti non idonei**

Le imprese funebri saranno responsabili dell'uso di prodotti simili ma non autorizzati ai sensi dell'art.31 D.P.R. 285.

Responsabilità che in caso di in decomposizione di salma inumata può essere sinonimo di consegna al cliente di una cosa per origine e qualità diversa da quella dichiarata e costituire il reato di frode nell'esercizio del commercio (515 c.p.).

Inoltre l'utilizzo reiterato, e non occasionale, del prodotto idoneo a determinare sul mercato di un prodotto in pregiudizio dell'altro omologato costituisce concorrenza sleale a norma dell'art. 2598 C.C.. Infatti la Suprema Corte ha già ritenuto che la violazione di norme penali, fiscali ed amministrative ben costituisce di per sé l'elemento sufficiente a caratterizzare l'atto di concorrenza sleale.

(\*) *Amministratore delegato S.o.f.i. S.r.l. ed A.f.i. S.r.l.*

## **ALLEGATO 1**

**Decreto dirigenziale n. 2006 del 21/09/2001 della Regione Liguria**  
**"Autorizzazione all'uso per i trasporti di salma da comune a comune entro i confini del territorio regionale di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. 285/90"**

### **IL DIRIGENTE**

Premesso che con D.P.C.M. 26/05/2000 sono state conferite alle regioni funzioni e compiti in tema di salute umana e sanità veterinaria tra cui sono annoverate nella tabella A lettera c) le autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285;

Atteso che – in forza del summenzionato D.P.C.M. – l'uso, nelle casse da morto, di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 per i trasporti di salme da comune a comune per una distanza non superiore ai 100 chilometri e comunque entro i confini regionali, è autorizzato dalla Regione Liguria;

Tenuto conto che l'uso dei materiali diversi può essere consentito per le casse contenenti salme destinate all'inumazione ovvero alla cremazione;

(6) Art. 23 D.P.R. 285/1990 – L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Tenuto conto che le salme destinate all'inumazione debbono risultare decedute per malattie diverse da quelle infettive-diffuse;

Tenuto conto altresì che i materiali diversi a corredo della cassa in legno nei feretri destinati all'inumazione o alla cremazione debbono essere:

- realizzati in polimeri impermeabili, biodegradabili, compostabili, combustibili;
- dotati di un efficace sistema di chiusura ermetica; e debbono coprire senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed applicati senza impiego di chiodi o viti, e debbono essere incollati al coperchio della cassa medesima;

Sentite le categorie interessate;

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad autorizzare l'uso di materiali diversi previsti dall'art. 30 in sostituzione della cassa di metallo là dove è prevista una duplice cassa ovvero in aggiunta alla cassa di legno per i feretri destinati all'inumazione ovvero alla cremazione;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Visto il D.P.R. 285/1990;

Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000;

Per tutto ciò premesso

### DECRETA

Di autorizzare l'uso di materiali diversi da quelli previsti dall'articolo 30 del D.P.R. 285/90 in sostituzione della cassa di metallo, laddove è prevista una duplice cassa ovvero in aggiunta alla cassa di legno per il trasporto di salme, da comune a comune per una distanza non superiore ai 100 chilometri e comunque entro i confini regionali, destinate all'inumazione ovvero alla cremazione;

Che i materiali diversi debbono essere impermeabili, biodegradabili, compostabili, combustibili, atti a garantire una chiusura ermetica della salma, coprire senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed applicati senza impiego di chiodi o viti, e debbono essere incollati al coperchio della cassa medesima;

Che al Sindaco del comune ove è avvenuto il decesso e a quello del comune ove la salma viene inumata ovvero cremata i titolari dei servizi di onoranze funebri sono tenuti a segnalare l'uso di materiali diversi e che

di questa comunicazione sia fatta annotazione nei registri cimiteriali;

Che i Sindaci dei comuni della Regione Liguria sono tenuti a segnalare all'Amministrazione Regionale e all'Azienda U.S.L. territorialmente competente, successivamente alle esumazioni, eventuali singolarità evidenziate a seguito dell'impiego dei materiali diversi.

Il presente decreto ha validità – su tutto il territorio Regionale – a tempo indeterminato, fatto salvo l'esercizio del potere di revoca da parte della Regione attraverso il Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria a seguito di sopraggiungere di normative di indirizzo diverse in materia ovvero di segnalazioni da parte dei Sindaci e/o dei Direttori generali delle Aziende UU.SS.LL. territorialmente competenti su eventuali singolarità verificate a seguito dell'uso di materiali diversi e rilevate nell'espletamento anche delle funzioni di controllo di cui al D.P.R. 285/90.

Firmato il Dirigente del servizio

### ALLEGATO 2

Al Comune di \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_ quale incaricato del trasporto della salma di \_\_\_\_\_ deceduta nel Comune di \_\_\_\_\_

### DICHIARA

A norma del Decreto Dirigenziale num. 2006 del 21/09/2001 della Regione Liguria

l'utilizzo di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990 in sostituzione della cassa in metallo laddove autorizzato a norma delle disposizioni vigenti.

Il materiale diverso utilizzato \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE \_\_\_\_\_

**ALLEGATO 3**

Al Comune di \_\_\_\_\_

**DOMANDA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO**

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_ quale preposta all'attività di Agenzia di affari di cui all'art.115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773.  
dell'impresa \_\_\_\_\_ per conto proprio  o dell'impresa \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

ai sensi dell'art. 24 del regolamento di polizia mortuaria nazionale, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il rilascio dell'autorizzazione al trasporto del cadavere di:

\_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
in vita residente a \_\_\_\_\_, decedut\_ in \_\_\_\_\_ in data \_\_.\_\_.\_\_\_\_, da trasportare nel Comune di \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ cimitero di \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

A norma del Decreto Dirigenziale num. 2006 del 21/09/2001 della Regione Liguria

l'utilizzo  di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990 in sostituzione della cassa in metallo laddove autorizzato a norma delle disposizioni vigenti.

Il materiale diverso utilizzato \_\_\_\_\_

Si allegano:

Scheda Istat

certificato del medico necroscopo, da cui risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

nulla osta rilasciato dal procuratore della Repubblica di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

IL RICHIEDENTE \_\_\_\_\_